

AVVIO ESERCIZIO DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE

Un esercizio di **vicinato** nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione.


Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

- l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
- l'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)

Possesso di uno tra i seguenti requisiti, come indicati all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 59/2010:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;
- b) avere, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali



imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri


- Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità.

Come presentare la pratica di APERTURA di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il **regime amministrativo della SCIA** (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico Attività Produttive (attraverso il **Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR**):

- la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** per apertura come proposta dallo stesso STAR.
- La **notifica** ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL) che sarà trasmessa a cura del SUAP all'Azienda Sanitaria.



Entro 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'Amministrazione competente può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Costi e modalità di Pagamento

È possibile consultare il tariffario relativo ai diritti da versare a questo **SUAP** sul sito web: <http://www.unionepratomagno.it/uffici/sportello-unico-attivitaproductive-associato>.

Tariffe **USL** (<https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1649833/tariffario-Usl.pdf>) da corrispondere mediante bollettino di c.c. postale o bonifico bancario da effettuarsi sui seguenti conti IBAN IT 75 Y 07601 02800 001037596903 oppure conto corrente postale n. 1037596903 intestati entrambi a "Azienda USL Toscana Sud Est" o pagamento online (<https://depag.uslsudest.toscana.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/pagamentiSpontanei>).